



## **REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI**

(emanato con D.R. n. 1399 del 26.9.2016)

### **INDICE**

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Compiti istituzionali	2
Art. 3 - Composizione	3
Art. 4 - Sedute	3
Art. 5 - Disposizioni finali	4



### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti (di seguito denominate anche "Commissioni"), costituite in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) della Legge n. 240/2010, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19/2012, dell'art. 54 dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

### **Art. 2 - Compiti istituzionali**

1. In ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; a tal fine la Commissione si relaziona con i Consigli di corso di studi;

b) svolgere attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;

d) formulare pareri obbligatori sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio che sono comunicati tempestivamente ai Consigli di corso di studio e alle altre Strutture didattiche interessate;

e) formulare pareri obbligatori sugli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione;

f) compiere ogni altra attività riferita all'accreditamento dei Corsi di studio attribuitale dalle Leggi, dallo Statuto, nonché dai Regolamenti interni di Ateneo.

2. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo, la Commissione, attingendo alle informazioni contenute nella SUA-CdS, nel Riesame annuale e nelle altre fonti disponibili (es: questionari relativi alla soddisfazione degli studenti), redige una relazione annuale contenente valutazioni e proposte al Nucleo di Valutazione sul miglioramento della qualità e dell'efficacia delle Strutture didattiche, anche in riferimento ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Tale relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione (NdV) e al Senato Accademico, nonché al Presidio di Qualità (PQA) dell'Ateneo.

3. Le proposte di cui al precedente comma sono elaborate previo monitoraggio di indicatori, nonché sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'Ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'Ateneo.



4. I pareri di cui al presente articolo devono essere resi dalla Commissione nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la mancata espressione del parere non sarà considerata ostantiva alla deliberazione definitiva dell'organo competente.

### **Art. 3 - Composizione**

1. La Commissione, qualora costituita nella Scuola, è composta da:

- a) un rappresentante del corpo docente per ciascun corso di studio coordinato dalla Scuola, designato dalla Giunta della Scuola tra i docenti del corso;
- b) un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio coordinato dalla Scuola, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei corsi di studio.

2. La Commissione, qualora costituita nel Dipartimento, è composta da:

- a) un rappresentante del corpo docente per ciascun corso di studio coordinato dal Dipartimento, designato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti del corso;
- b) un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio afferente al Dipartimento, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei corsi di studio.

3. Qualora i corsi di studio, nonostante l'espletamento delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche, rimangano privi di rappresentanze, si provvede a designazione della componente studentesca da parte del Presidente della Consulta degli studenti.

4. Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta della Scuola o dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti designati.

5. La partecipazione alla Commissione paritetica è incompatibile con l'incarico di Presidente di Corso di studio.

6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

7. La Commissione dura in carica per tre anni accademici, ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica per due anni accademici.

8. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissioni, decadenza o altra causa, si provvede alla sostituzione per la componente docente mediante designazione con le medesime modalità previste per la nomina; per la componente studentesca mediante designazione da parte del Presidente della Consulta nel caso in cui non vi siano altri rappresentanti eletti. La scadenza dell'organo rimane quella originaria, decorrente dalla prima costituzione.

### **Art. 4 - Sedute**

1. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente, con cadenza generalmente trimestrale e con un preavviso di almeno cinque giorni



rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.

2. La Commissione può essere convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
3. Nella convocazione è stabilito l'ordine del giorno, oltre che la data, il luogo e l'orario della seduta.
4. In caso di indisponibilità a partecipare alla seduta, il Presidente può delegare a presiedere la seduta in sua sostituzione un altro componente.
5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 65 dello Statuto di Ateneo.
6. Delle adunanze della Commissione è redatto verbale, di norma approvato nella stessa seduta, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato all'inizio della riunione. Tale verbale viene depositato agli atti del Dipartimento o della Scuola cui la Commissione afferisce, oltre che trasmesso in copia, a cura del Presidente della Commissione, al/i Presidente/i del/i Corso/i di studio interessato/i, al PQA e al NdV.
7. Le riunioni della Commissione possono anche svolgersi in via telematica, nei casi strettamente indispensabili, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti della Commissione. Del carattere telematico della seduta deve essere data notizia nel verbale.

#### **Art. 5 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.